

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

Oggetto: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'Art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

La Scuola Lombarda di Psicoterapia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, con sede a Retorbido, Padova e Arezzo, sede legale Magellano S.c., Via Emilia 182, 15057 Tortona (AL) e nella persona del Legale Rappresentante Prof. Davide Liccione nato a Torino il 28/06/1969

PREMESSO CHE

- l' art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli n. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionato col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

L'ASL Reti, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini di specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui l'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

-durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/ Ente ospitante, come responsabile aziendale;

-per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. n.196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 sulla privacy.

Art. 6

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia, Scuola Lombarda di Psicoterapia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 7

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Art. 8

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, la Scuola Lombarda di Psicoterapia-Scuola di Specializzazione a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico di Tortona (AL), accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. La Scuola Lombarda di Psicoterapia-Scuola di Specializzazione a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico di Tortona (AL), a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

L'Ente Convenzionato provvederà a nominare i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento dati personali fornendo le istruzioni operative per il corretto trattamento dei dati. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività presso il Soggetto ospitante. In particolare i tirocinanti saranno tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la Struttura ospitante. Il tirocinante è altresì tenuto a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

Art. 9

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

letto, approvato e sottoscritto

Rieti, data.....

ASL Rieti
Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

Scuola Lombarda di Psicoterapia
Rappresentante legale
Prof. Davide Liccione

.....